

COMUNE DI CASALBELTRAME
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21
DEL 13.06.2018

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 FINALITA'

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della Comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

ART.2 OGGETTO ED APPLICAZIONE

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome od integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) Occupazione d'aree e spazi pubblici;
- c) Acque interne;
- d) Quietè pubblica e privata;
- e) Protezione e tutela degli animali;
- f) Attività commerciali.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali, dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché da Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, dai funzionari dell' Azienda Sanitaria Locale, dai funzionari A.R.P.A, , nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

ART.3 DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio Urbano tutto, ed in particolare:

a) Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso Pubblico costituita nei modi e nei tempi di legge, nonché le vie private aperte al Pubblico passaggio, quelle risultanti vicinali dalla mappa catastale e le aree di proprietà privata non recintate;

b) I parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;

c) Le acque interne e le loro difese spondali;

d) I monumenti, i portici, le fontane, gli edifici segnalati e vincolati dalla Sovrintendenza;

e) Le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

f) Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni indicati nelle lettere precedenti;

g) I parcheggi e gli altri spazi destinati ad uso pubblico anche solo tramite prescrizioni nella concessione, autorizzazione o convenzione edilizia;

h) Gli spazi posti su manufatti realizzati direttamente dal Comune o in scomputo oneri di urbanizzazione, trascorsi cinque anni dalla realizzazione senza contestazioni legali da parte dei proprietari;

i) Gli spazi dismessi a seguito di prescrizioni connesse ad approvazioni di concessioni o di autorizzazioni edilizie.

2. Per **FRUIZIONE** di beni comuni s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni od autorizzazioni,

3. Per **UTILIZZAZIONE** di beni comuni s'intende l'uso particolare che di essi sia fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comunali è sempre subordinata a preventiva concessione od autorizzazione.

4. Con il termine " Arredo Urbano " s'intendono tutti gli interventi che comportano la realizzazione/gestione di opere quali marciapiedi, piste ciclopedonali, pozzi, panchine, siepi, alberature, fioriere, tinteggiature, rivestimenti murari, ecc....

ART.4 CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Comune.

2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che s'intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che s'intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni, determinano in via generale, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione/autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione. Quando sussistono ragioni di particolare urgenza o quando l'utilizzo riguarda superfici non superiori a 4 mq e durata non superiore al giorno il diniego o l'autorizzazione possono essere concesse dal funzionario responsabile sentiti, solo oralmente, i pareri degli altri uffici competenti.

4. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo.

Il rinnovo deve essere richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2 dal titolare della concessione/autorizzazione.

5. Le concessioni/autorizzazioni che sono utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, possono essere revocate dal funzionario responsabile in qualunque momento, con provvedimento motivato, lo stesso quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

6. Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, licenze, permessi e qualsiasi altro titolo amministrativo, previsti dal presente regolamento, saranno, in ogni caso, rilasciati per iscritto ed accordate:

a) personalmente al titolare;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo degli interessati di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;

d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;

e) con obbligo della loro esposizione al pubblico;

f) nel rispetto della normativa sul bollo.

7. Vigono i principi del silenzio-assenso e delle comunicazioni di inizio attività, regolati dalla legislazione speciale in materia.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

ART.5

COMPORAMENTI VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio è vietato:

a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

b) Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via e le loro pertinenze, i tombini ed i manufatti delle pubbliche condutture e servizi della pubblica illuminazione;

- c) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, attrezzi per giochi, fontane, segnaletica stradale, dissuasori di traffico e sosta, e altri elementi d'arredo urbano di pubblica utilità;
- d) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- e) Occupare marciapiedi o tratti di strade riservate ai pedoni con oggetti ingombranti o soffermarsi a scopo di vendite ambulanti; è vietato accostare sui pubblici monumenti, sulle pubbliche condutture e sulla pubblica illuminazione oggetti esposti in vendita;
- f) Arrampicarsi su monumenti, pali della pubblica illuminazione, della segnaletica stradale o delle tabelle del servizio di trasporto pubblico, inferriate pubbliche o private;
- g) Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non autorizzati, sulle proprietà private;
- h) Scuotere, spolverare o sbattere sulla pubblica via, o dalle finestre, abiti, tappeti, panni, ecc...
- i) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i 12 anni, salvo diversa destinazione del gioco;
- j) Praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio, disturbo o ingombro, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni; è parimenti vietato lanciare sassi e palle di neve;
- k) Compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico operazioni di lavaggio, scaricare da autocaravan residui organici ed acque sul suolo, nei recettori delle fogne bianche e comunque fuori dai recettori destinati all'uso;
- l) Impedire con veicoli o altro l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- m) Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie (fotografie, disegni, figure, pubblicazioni, ecc...) al pubblico decoro, alla moralità ed al buon costume, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio alle persone, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- n) Non raccogliere in appositi sacchetti, fuori dalle aree segnalate a ciò destinate, le deiezioni dei cani;

- o) Accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- p) Sparare mortaretti, petardi ed utilizzare bombolette spray schiumogene. Al divieto si deroga la notte di Capodanno dalle ore 23 alle ore 01 del 1° gennaio, esclusivamente per quegli artifici rientranti nelle categorie dei giochi pirici e dei giocattoli;
- q) Ostruire i corsi d'acqua dei fossati, canali o degli invasi e/o laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi liquidi e solidi;
- r) Affiggere od installare materiali pubblicitari (stendardi, striscioni, cartelli, ecc...) suscettibili di essere abbattuti dal vento in quanto non sufficientemente stabili;
- s) Non rimuovere entro 5 gg. dal termine della manifestazione i materiali di cui alla precedente lettera r ;
- t) Strappare fiori e rovinare il manto erboso nei giardini pubblici.

ART. 6 ALTRE ATTIVITA' VIETATE

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a) Ammassare nelle strade, nelle aree di pertinenza delle case, nei terreni di proprietà privata che si affacciano sulla pubblica via, rifiuti, macerie edili e oggetti ingombranti, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile, ad esclusione della raccolta rifiuti ingombranti effettuata dalla ditta incaricata e su richiesta dei proprietari dei beni;
- b) Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) Collocare su finestre, balconi, terrazzi o nei vani delle aperture verso la pubblica via o verso i cortili, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) Procedere all'innaffiatura dei vasi o piante collocate all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla pubblica via;
- e) Procedere alla pulizia dei tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;

f) Lanciare, distribuire, collocare sui veicoli in sosta sulla pubblica via, volantini o simili, tranne che in occasione di manifestazioni aventi carattere religioso, politico o sindacale e di cui sia data preventiva comunicazione al Comune. Lasciare cibo o avanzi per animali in luogo pubblico o aperto al pubblico;

g) Detenere o allevare all' interno del centro abitato animali da cortile, fatti salvi gli utilizzi famigliari, e a condizione che siano tutelati l' igiene pubblica ed il rumore;

h) Tenere porcili all'interno del centro abitato;

i) Tenere nell' abitato depositi di letame, che deve essere trasportato a destinazione, non appena estratto dalle stalle, con carri in condizioni tali da impedire qualsiasi spargimento solido e liquido;

j) Spargere letame o liquami per qualsiasi uso, anche agricolo, a meno di mt. 100 da qualsiasi abitazione;

k) Il getto libero da fonti di servizio, anche verso l'interno delle case, di materiale di demolizione o altro. Questi materiali dovranno essere guidati entro tramogge o canali o posti in recipienti ed incanalati con debite precauzioni, ammassati nei cortili o dentro steccati e trasportati in modo che nessuna quantità si sparga al suolo. Le demolizioni dovranno eseguirsi evitando l'eccessivo sollevamento della polvere, con sufficienti aspersioni di acqua;

l) Stendere panni all'esterno delle finestre e dei balconi sui lati verso la pubblica via per l'intera giornata. Verso i cortili interni delle abitazioni è consentito stendere i panni all'esterno delle finestre o dei balconi, purché sia evitato lo stillicidio e l'altezza dei panni stesi non superi il piano del soffitto dei balconi o la luce delle finestre sottostanti;

m) Tenere accesi i motori, dei veicoli e dei motoveicoli, durante la sosta, la fermata o per altra causa non dipendente dalla dinamica della circolazione. La disposizione non si applica alle fasi di riparazione e/o di riscaldamento iniziale dei motori, limitatamente agli spazi dell'autofficina o rimessa, sempre che gli stessi siano dotati di elementi di raccolta e coinvolgimento dei gas di scarico;

n) Sospendere l' attività di cantiere edile senza le opportune protezioni e recinzioni.

S'intende sospesa l' attività edilizia connessa a provvedimenti edilizi-urbanistici scaduti o a seguito di ordinanze;

o) Salire con ciclomotori o altri veicoli a motore sui marciapiedi, basamenti di monumenti, gradini di case private (in aree aperte a pubblico passaggio), aree verdi;

p) Accendere fuochi sia all'interno sia all'esterno delle abitazioni, se il fumo non immette in apposito condotto;

q) Tenere nell'abitato petrolio, benzina, materie infiammabili od esplosivi oltre le quantità occorrenti per i fabbisogni domestici;

r) Mettere o tenere installato filo spinato su strade ed aree pubbliche, o soggette a pubblico passaggio.

ART. 7 NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia/rifiuto liquido o solido sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque d'uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o d'uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste anche per chi lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

ART. 8 RIFIUTI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.

Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione, in sacchi o altri contenitori ben chiusi, in modo da impedire il contatto degli animali e comunque le esalazioni.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, i rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata:

- vetro, lattine e scatolette;
- carta, cartone, giornali, libri e riviste;
- pile esauste;
- farmaci scaduti;
- imballaggi e contenitori di plastica;

devono essere conferiti nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da imballaggi di cartone, di piccolo volume, devono essere collocati, opportunamente compattati e legati, presso i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani soltanto nella mattina del giorno previsto per la raccolta;

5. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori) e di mobili, da imballaggi di volume rilevante o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani che indicherà giorno, ora e luogo di deposito.

6. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali od industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

7. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

8. E' vietato rimuovere, manomettere, rovistare, rompere e insudiciare i contenitori dei rifiuti.

9. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, rifiuti accesi.

10. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio (erba, rami, foglie,ecc.), i quali dovranno essere conferiti nell'apposito centro di raccolta verde ubicata sul territorio Comunale

ART. 9 SPURGO POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE

1. Lo spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche deve essere eseguito con veicoli idonei, attrezzati ed autorizzati alla raccolta, trasporto e smaltimento.

ART. 10 SGOMBERO NEVE

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa ed accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici, cortili privati e aree private soggette ad uso pubblico, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi od in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione alla Polizia Municipale.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. L'obbligo stabilito all'art.7, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco o il dirigente preposto, con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART.11

MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione. Dovranno comunque sempre essere rispettate le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, o il dirigente preposto, con proprio provvedimento, su proposta motivata del competente Ufficio tecnico comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

3. Ogni edificio pubblico e privato e le sue attinenze, deve essere tenuto in buono stato di costruzione e manutenzione, le porte delle case e dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni, le scale, devono essere tenuti in buono stato di conservazione, in modo da evitare pericoli al pubblico transito ed alla pubblica incolumità in modo particolare dovranno essere curate le inferriate e le recinzioni dei giardini.

4.E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre , o ad imbiancare le facciate o altro di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

5.I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono sui proprietari di insegne.

6. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba o delle piante rampicanti ed alla nettezza del suolo lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la sua lunghezza ed altezza.

ART.12

ATTIVITA' INTERDETTE IN ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE

1. A salvaguardia delle zone urbane di particolare interesse archeologico, storico, artistico ed ambientale, è interdetto il commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge.

2. Nelle zone urbane indicate al comma 1, l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale ed artigianale, sempre che sia effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

3. All'interno delle Aree Cimiteriali è vietato far uso di apparecchiature radiotelefoniche. E' vietato inoltre l'ingresso ai veicoli, ad eccezione di quelli addetti ai servizi funebri ed ai servizi comunali, di quelli utilizzati per l'esecuzione dei lavori, limitatamente ai periodi di svolgimento degli stessi.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART.13

DIVIETI

1. Nei giardini pubblici, nei parchi, aperti o recintati, nonché nelle aiuole è vietato:

- a) Danneggiare la vegetazione.
 - b) Procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante.
 - c) Circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione.
 - d) Calpestare le aiuole.
 - e) Calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco, o del Dirigente preposto.
 - f) Svolgere partite o gioco del calcio ai ragazzi di età superiore agli anni 14.
 - g) Piantare paletti, tirare corde od altro per delimitare aree di gioco.
 - h) Introdurre autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ad eccezione di quelli autorizzati dei portatori di handicap e delle auto di servizio.
 - i) Svolgere o dedicarsi a giochi che possono recare molestie, pericolo o danno alle persone.
 - l) Gettare o abbandonare rifiuti di ogni genere e non fare uso degli appositi contenitori.
 - m) Introdurre animali in genere, ad eccezione dei cani, i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio, e quelli di grossa taglia, o di indole mordace, devono indossare anche la museruola.
 - n) Collocare sedie, baracche, tende, panche ed altre cose fisse e mobili senza speciale autorizzazione.
 - o) Sedersi sullo schienale delle panchine o sdraiarsi.
 - p) Utilizzare le strutture dei parchi gioco (altalene, scivoli. ecc..) avendo età superiore a 12 anni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
3. Nei giardini pubblici è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni alle persone o cose.

ART. 14 DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale e di utilizzare l'apposito spazio di raccolta e deposito comunale previsto per il verde, sfalci e potature.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art.7, comma 6, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale. Le bruciature di sterpaglie ben essiccate, derivanti da sfalci e da residui di potatura ottenuti in fondi posti all'interno dei centri abitati, devono avvenire a distanza di almeno 10 mt. dalle strade e 15 mt. dalle abitazioni poste sui fondi confinanti.

Per quanto non contemplato nel presente articolo, si fa riferimento agli art. 9-10 della L.R. 32/98.

TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

ART.15 DISPOSIZIONI GENERALI

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

a) Le aree e gli spazi di dominio pubblico;

b) Le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico compresi i portici ed i relativi interpilastri. I proprietari di tali aree non devono limitarne l'uso;

c) I canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

d) Le aree di proprietà privata non recintate confinanti con pubbliche vie, in conformità alle disposizioni del regolamento edilizio.

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal codice della strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di ordine pubblico, igiene e, ove riguardino parchi, giardini, aree pedonali o di particolare interesse paesaggistico, sulla compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale ed architettonica.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre, al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo **può essere** negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; **deve essere** negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 12 le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni del Regolamento per l'applicazione e la disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

7. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

9. Il suolo pubblico deve essere mantenuto pulito e sgombero da rifiuti ed allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura ed indenne, lo stesso vale per i terreni privati occupati per estensione di quelli pubblici.

10. La disciplina dettata da regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

11. Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio di terzi.

12. Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto e possono essere rinnovate alla loro scadenza per un periodo, di massima, pari a quello del titolo originario.

SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

ART. 16 OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione di aree o spazi pubblici, privati o di uso pubblico è tenuto a presentare al Comune richiesta di autorizzazione.

2. Tale autorizzazione è vincolata alla verifica della sicurezza delle strutture e degli impianti che saranno verificati con le seguenti modalità:

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, con la richiesta di una relazione

tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno;

Per i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti, con capienza complessiva compresa tra 200 e 1300 persone, e per gli altri locali o impianti con capienza inferiore a 5000 spettatori, a seguito del parere favorevole della commissione comunale di vigilanza;

Per i locali cinematografici o teatrali, gli spettacoli viaggianti, con capienza complessiva superiore a 1300 persone, e per gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori, a seguito parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza;

3. In presenza di una pluralità di richieste, riferite allo stesso periodo e luogo, l'Amministrazione Comunale valuterà l'assegnazione in base all'ordine cronologico di presentazione ed al contenuto di interesse pubblico delle domande.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata il rappresentante dei promotori deve essere presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

6. In occasione di manifestazioni, in zone non servite da servizi pubblici, il concessionario del suolo dovrà attrezzare l'area con idonei servizi igienici mobili di uso gratuito, lo stesso in occasione di manifestazioni di lunga durata o di prevedibile forte afflusso.

7. L'autorizzazione per l'occupazione, ad eccezione delle manifestazioni organizzate/patrociate dal Comune di Casalbeltrame, è subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati; l'ammontare dell'importo è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è prevista; il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestatati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

8. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata dal Regolamento per l'applicazione e la disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

ART. 17

OCCUPAZIONI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacoli viaggianti può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

ART. 18

OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali ad esempio vasi ornamentali e fioriere) a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini, associazioni, enti che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via o zona in cui risiedono o svolgono la loro attività.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata da idonea documentazione, anche fotografica illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata dalla medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole del competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici e dei competenti uffici regionali.

5. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria effettuati a titolo di liberalità dai soggetti indicati ai commi precedenti dovranno essere autorizzati dall'amministrazione e non potranno dar luogo a indennizzi di sorta.

ART. 19

OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto previsto dal Regolamento Comunale sugli impianti pubblicitari nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale ed alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente all'autorizzazione della pubblicità.

5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso Comunale e previo parere della C.I.E.C.

ART. 20

OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale ,nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente Ufficio Tecnico Comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1 contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine) deve essere data tempestivamente al fine di consentire ove occorra la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.

L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono, telefax o e-mail, nel momento in cui l'intervento è effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico. I ripristini non eseguiti nei termini indicati o mal eseguiti dalle ditte interessate, saranno fatti d'Ufficio dal Comune di Casalbeltrame ed a carico degli interessati.

ART. 21

OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' DI RIPARAZIONE DI VEICOLI

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

ART. 22 OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, oppure abbia la necessità di chiudere completamente una strada pubblica o privata di uso pubblico, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo almeno 7 (sette) giorni prima del giorno per cui è richiesta l'occupazione, all'Ufficio di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo, delle dimensioni e del periodo di occupazione.
2. Accertato che nulla osti, l'Ufficio Comunale Competente restituisce il provvedimento autorizzatorio.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata a cura del richiedente almeno 48 ore prima dell'occupazione.

ART. 23 OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento Edilizio.

ART.24 OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art.16, comma 3. L'autorizzazione

deve essere richiesta almeno sette giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

In caso di effettuazione di pubblicità elettorale effettuata in maniera fonica si devono applicare le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24.04.1975, n. 130, e dell'articolo 49, comma 4 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, ed inoltre è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune, con modalità di effettuazione stabilite dalle disposizioni contenute nel successivo articolo 47 del presente regolamento.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

ART.25

OCCUPAZIONI CON DEHORS

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dalla C.I.E.C. e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento comunale sulla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
3. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è temporanea e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia

garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

6. Il suolo pubblico soggetto all'Autorizzazione deve essere costantemente tenuto pulito.

7. Le insegne e cartelli pubblicitari degli esercizi commerciali e pubblici devono essere redatti in termini e forma decorosa. Ai venditori, per attirare un maggior numero di acquirenti, non è permesso di esporre oggetti che possano menomare il prestigio di personalità e di istituzioni, oppure che rechino noia, in modo qualsiasi, ai passanti.

ART. 26 OCCUPAZIONI PER LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE NON MERCATALI

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art. 15 e quanto disposto dall'art. 28 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, ed agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, e su aree appositamente individuate a tale scopo, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici e dai competenti uffici regionali.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, aree pedonali ed aree di particolare interesse ambientale, è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

ART.27 COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a) E' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale.

b) E' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita in cui lo stazionamento reca intralcio alla regolare circolazione.

c) E' vietato esercitare, per motivi di polizia stradale, il commercio in forma itinerante cosi' regolamentato:

d) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata ,trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato.

e) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 200 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura e di cimiteri.

f) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e dai depositi di rifiuti.

g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano. In esse è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati ed altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.

2. Il Sindaco o il dirigente preposto, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

ART. 28 MESTIERI GIROVAGHI

1. A nomadi ed a girovaghi, in mancanza di strutture ed aree specificatamente attrezzate e destinate, è consentita la sosta con le loro carovane, sull'intero

territorio comunale, per un periodo massimo di 48 ore. Le disposizioni non si applicano alle carovane degli spettacoli viaggianti.

2. Chi esercita un mestiere girovago deve darne preventiva comunicazione al Comune.

3. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

4. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengono senza recare intralcio o fastidio alla circolazione stradale.

TITOLO IV SULLE ACQUE INTERNE

ART.29 BALNEAZIONE

1. L'eventuale divieto di balneazione in fiumi e torrenti è disposto dal Sindaco o dal dirigente preposto, con apposita ordinanza e reso noto nelle forme di legge.

ART. 30 INQUINAMENTO DELLE ACQUE

1. La vigilanza sull'inquinamento delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente T.U.L.S., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, anche dalle norme legislative speciali in materia.

ART. 31
SCARICO DI MATERIE IN CORSI D'ACQUA, FOGNATURE,
FONTANE PUBBLICHE

1. E' vietato gettare o versare in corsi d'acqua, fognature, canali, canali di scolo, fontane pubbliche, ecc.. qualunque materia che possa impedire il normale funzionamento del corso o comunque renderlo difficoltoso o recare pregiudizio all'utilizzo da parte della collettività.

ART. 32
FONTANE E VASCHE

1. E' vietato gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia domestico, né attingerla con tubi o altri espedienti.

3. In prossimità delle fontanelle o vasche è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.

4. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale presso le pubbliche fontane, nelle vasche, o attingere, con qualsiasi sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

TITOLO V
INQUINAMENTO ATMOSFERICO

ART. 33
TUTELA DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico è disciplinata, oltre che dal T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, dalle norme legislative speciali per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie e da veicoli a motore.

ART. 34
PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O
INQUINANTI

1. E' vietata la produzione e diffusione, entro il centro abitato, di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseabondi per la comunità.
2. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi vigenti in materia, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione richiederà, prescrivendo appositi impianti di depurazione e, in caso di inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività.

TITOLO VI
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART.35
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali, l'A.R.P.A., e l'Azienda Sanitaria Locale, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda all'eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco o il dirigente preposto, su motivata proposta dei Servizi tecnici comunali, dell'A.R.P.A. o dell'Azienda Sanitaria Locale, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo ed ordinare il trasloco delle attività stesse.
4. E' in ogni caso vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore che propaghino suoni - rumori e vibrazioni tali da creare molestie e disturbo alle occupazioni ed al riposo dei vicini, le eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità comunale. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

5. Salva speciale autorizzazione comunale, è vietato esercitare mestieri o da attività che siano causa di rumore o di disturbo per le persone dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno seguente. Qualsiasi attività eccessivamente rumorosa è vietata la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali.

6. Con ordinanza del Sindaco o del dirigente preposto, potranno essere ordinati ulteriori limitazioni, qualora i rumori possano recare particolare molestia alla pubblica quiete.

7. E' altresì vietato ai conducenti di veicoli provare, nelle strade pubbliche o nelle aree private, comprese le zone urbane, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e altri rumori molesti.

ART.36 SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale che il livello sonoro, delle emissioni propagate all'esterno, rispetti sempre i limiti previsti dalla legislazione vigente.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, alla cui osservanza sono obbligati i titolari delle autorizzazioni.

ART. 37 CIRCOLI PRIVATI

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo precedente.

ART.38

ABITAZIONI PRIVATE

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 08,00 e dopo le ore 22 nei giorni feriali, prima delle ore 09,00 e dopo le ore 21,00 nei giorni festivi.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e siano in ogni modo effettuati dalle ore 8 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20 nei giorni feriali.
5. Nei giorni festivi possono essere eseguiti lavori di rimozione e demolizione pavimenti e rivestimenti .solamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18,00. Altri lavori di ristrutturazione potranno essere eseguiti nei limiti di cui al comma precedente dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00.
6. L' utilizzo di strumenti agricoli a motore quali motoseghe, tagliaerba, falciatrici, motodecespugliatori, ecc.... deve avvenire alle ore 08,00 alla ore 12,30 e dalle 14,30 alle 20,00 nei giorni feriali e dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00 nei giorni festivi.
7. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, di esercizi commerciali e artigianali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

ART.39 STRUMENTI MUSICALI

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è in ogni modo consentito l'uso di strumenti musicali, cantare e fare schiamazzi, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 22 alle ore 8, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

ART. 40 SCHIAMAZZI NOTTURNI

1. Dopo le ore 23 è vietato cantare e suonare e fare schiamazzi nelle pubbliche vie.
2. Ripetuti interventi degli organi di vigilanza a seguito di schiamazzi notturni di avventori in entrata e uscita da pubblici esercizi, possono comportare provvedimenti limitativi dell'orario di chiusura in deroga alle disposizioni generali.

ART. 41 SIRENE E ALTRI STRUMENTI SONORI

- 1.E' vietato l'uso di sirene o altri analoghi strumenti sonori, fatta eccezione in caso di allarme per incendi, per Protezione Civile, per calamità naturali, ed in tutti i casi specificatamente autorizzati dal Comune.

ART. 42 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

- 1.Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorchè sia intermittente.

2.La disposizioni del comma 1, vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, esercizi pubblici, stabilimenti, ecc..., salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

ART. 43

VENDITORI E MESTIERI AMBULANTI

1. Sono vietate dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dopo le ore 20,00 e sino alle ore 08,00 del giorno successivo, le grida di rivenditori di giornali o altri banditori o strilloni che annunciano notizie o altri comunicati.

2. I suonatori ambulanti, anche se autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, ospedali, case di cura, case di riposo, uffici pubblici o altri luoghi ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o è ricoverato.

3. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione, devono sottostare alle disposizioni in essa indicate e a quelle eventualmente successivamente impartite dagli Agenti di Polizia Municipale, per specifiche necessità che dovessero manifestarsi.

4. I venditori, sia a posto fisso che itineranti, possono reclamizzare la merce, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico con l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi, esclusivamente dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,00.

La pubblicità sonora non può essere effettuata in prossimità di case di riposo e durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole ed edifici di culto. L'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone, contenuta entro i limiti massimi stabiliti dal D.P.C.M. 01.03.1991.

La pubblicità effettuata con veicoli non deve creare alcun rallentamento, ingombro sulle carreggiate che vedranno il transito del veicolo ove installato l'altoparlante.

ART. 44

DEROGHE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

1. Alle attività comprese nel presente articolo sono ammesse deroghe, da valutarsi caso per caso, e qualora le sorgenti acustiche siano operative nello stesso luogo per non più di 30 giorni all'anno, anche se esercitate da soggetti diversi.

2.L'attività in deroga è autorizzata dal Sindaco, o dal dirigente preposto con apposito atto, nel quale sono prescritti gli eventuali accorgimenti tecnici ed organizzativi ritenuti utili.

TITOLO VII MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART.45 TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

ART.46 PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

1. Fermo restando quanto disposto dall'art.15, lett.b) del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

ART.47 DIVIETI SPECIFICI

1. A rispetto ed a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

2. Su tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi manifestazione che utilizza animali in detenzione e/o l'esibizione dei medesimi in spettacoli che siano in contrasto con le loro necessità fisiologiche ed etologiche o che siano causa di intimidazione e sofferenza.

3. Il bestiame che transita sul suolo pubblico deve essere tenuto ben pulito, non inzaccherato di fango e sterco. Le mandrie ed i greggi devono essere accompagnati, attraverso l'abitato da personale sufficiente e capace. Nel centro abitato devono seguire le vie periferiche, con divieto di utilizzo di quelle centrali.

ART.48 ANIMALI MOLESTI

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

ART.49 MANTENIMENTO DEI CANI

1. In base alla normativa regionale vigente (L.R. n° 18/2004) è fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani di regolarizzare e registrare gli stessi mediante il sistema di identificazione elettronico integrato miniaturizzato a norma ISO, denominato "microchip", con le modalità previste dalla stessa normativa regionale avanti citata.

2. È fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani la segnalazione della cessione definitiva da morte dell'animale ovvero del cambio di residenza entro 15 gg. al servizio veterinario della ASL di registrazione.

3. È fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani, entro tre giorni dallo smarrimento dell'animale, di farne regolare denuncia alla Polizia Municipale.

4. È vietato lasciare incustoditi i cani e liberi di circolare per la pubblica via, nonché di abbandonarli.

5. Ferme restando le disposizioni per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di indole mordace, o in

luoghi/aree affollate anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

6.Dall'obbligo del guinzaglio e della museruola sono esentati i cani da caccia, sulle vie di campagna, ed i cani dei pastori, al momento dell'accompagnamento di mandrie e greggi.

7.Nei parchi e giardini pubblici, privi di giochi per bambini e recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purchè sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, qualora siano predisposte. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio pubblico rispondono i proprietari.

8.Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 6, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

9.La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene – illuminazione e benessere dell'animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

10.A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

11.I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

12.E' vietato introdurre cani, ancorchè condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree destinate ai giochi.

13.In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

ART.50 ANIMALI LIBERI

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio comunale.
2. In caso di smarrimento i cittadini sono tenuti a rivolgersi agli specifici servizi presenti sul territorio (canile sanitario, azienda sanitaria locale).

Art. 51 TRASPORTO DI ANIMALI

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.
2. E' vietato collocare animali sui veicoli con i piedi legati o in posizione tale da farli soffrire.

TITOLO VIII NORME PARTICOLARI PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

ART.52 AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo e recapito telefonico dell'Amministratore.
2. Nell'atrio degli stabili deve essere indicato il nominativo, indirizzo e recapito telefonico del responsabile funzionamento caldaia.
- 3 . Nell'atrio degli stabili deve essere affissa copia del Regolamento Condominiale.

TITOLO IX DISCIPLINA SANZIONATORIA

ART. 53 DISPOSIZIONI GENERALI

Salvo diversa disposizione di legge, la violazione alle disposizioni del presente Regolamento di Polizia Urbana è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 Euro a 500,00 Euro**, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

E' sempre ammesso il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione) di una somma pari a **100,00 Euro**.

1. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi.

2. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione, comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

3. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

5. Qualora alla violazione di norme al regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti al loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

6.L'entità delle somme delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni 5 (cinque) anni, in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media Nazionale) verificatosi nei cinque anni precedenti. All'uopo, entro il primo dicembre di ogni quinquennio, il dirigente dell'Area di competenza fissa, seguendo i criteri di cui sopra e con arrotondamento per difetto all'unità d'euro, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 54 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1.L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento spetta al Servizio di Polizia Locale e a tutti gli organi di Polizia Giudiziaria.

2.E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle Guardie Venatorie ed Ecologiche Volontarie, facenti parte degli organismi regolarmente riconosciuti.

3.Tale facoltà spetta, altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, ai funzionari delle Aziende sanitarie Locali e dell'A.R.P.A.

ART. 55 ATTI DI ACCERTAMENTO

1.L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.

2.Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale.

3.Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificare ai trasgressori e agli eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge n. 689/81. Il termine è di 360 giorni nel caso di persona residente all'estero.

4.In caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione da trasmettersi, nel

termine di 30 giorni, al Comando di Polizia Municipale, che provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.

ART. 56 SANZIONI ACCESSORIE

1. Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di un titolo autorizzatorio espresso o implicito, nei casi non normati dal D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480 e s.m.i. o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione del titolo medesimo per:

a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;

b) mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;

c) morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o di altro titolo.

1. La sospensione può avere durata massima di 30 giorni e si interrompe di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi.

2. Il Comune ordina, altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.

3. Il caso di inadempienza l'Amministrazione comunale provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.

4. Gli organi preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, nei limiti di cui all'art. 13 della legge n. 689/81, quando le cose possono formare oggetto di confisca.

TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.57
ABROGRAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i precedenti atti e Regolamenti in materia.

ART. 58
NORME DI RIMANDO

1.Per quanto non espressamente previsto, si fa rimando alle norme nazionali e regionali vigenti per ogni materia ed agli altri Regolamenti od Ordinanze Comunali.

ART. 59
ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

1.Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

ALLEGATO A

PROCEDURA SANZIONATORIA

Disposizioni di carattere generale

In tutti i casi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I° e II° del capo I° della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite generale previsto dalla normativa vigente.

Principio di solidarietà

Per le violazioni previste dal presente regolamento il proprietario del fondo e/o degli animali, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che il fatto antigiuridico è avvenuto contro la sua volontà.

Concorso di persone nella violazione

Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga altrimenti.

Più violazioni di norme che prevedono sanzioni pecuniarie

Salvo che sia diversamente stabilito, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla violazione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Non trasmissibilità dell'obbligazione

L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

Contestazione e verbalizzazione delle violazioni

La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido, al pagamento della somma dovuta.

Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.

Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

Notificazione delle violazioni

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore e/o all'obbligato in solido.

Qualora l'effettivo trasgressore o l'obbligato in solido sia identificato successivamente, la notificazione può essere validamente effettuata agli stessi entro novanta giorni dall'identificazione.

Alla notificazione si provvede a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, o dei messi comunali, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale o con le modalità previste dal codice di procedura civile.

Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

Pagamento in misura ridotta

Per le violazioni per le quali il presente regolamento stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore o l'obbligato in solido è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al doppio del minimo ovvero, se più favorevole, il terzo del massimo (Euro 100,00)

Il trasgressore o l'obbligato in solido può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio comunale preposto oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale. All'uopo, nel verbale di contestazione o notificazione devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale.

Ricorso al Sindaco

Il trasgressore o l'obbligato in solido, nel termine di giorni sessanta dalla data di contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

Il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel precedente comma è tenuto a trasmettere gli atti al Sindaco entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile alla decisione, anche se fornito dal ricorrente.

Qualora, nei termini previsti, non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il funzionario responsabile o l'agente che ha accertato la violazione, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Sindaco per l'eventuale emanazione del provvedimento finale.

Provvedimenti del Sindaco

Il Sindaco e per esso il dirigente dell'area afferente la materia, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, emette, entro sessanta giorni, provvedimento motivato con il quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri precedente indicati. Il provvedimento ingiunzione comprende anche le spese sostenute ed eventualmente da sostenere ed è notificato all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento. Ove, invece non ritenga fondato l'accertamento, il dirigente, nei sessanta giorni, emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo integralmente all'ufficio o

comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

Il provvedimento ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificato nelle forme previste dalla legge. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio indicato dal provvedimento stesso.

Il provvedimento ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, viene trasmesso all'ufficio competente dell'Ente per la conseguente messa a ruolo della somma ingiunta e delle relative spese.

Opposizione al Giudice di Pace

Contro il provvedimento ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dello stesso.

L'opposizione è proposta innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente.

Il giudizio di opposizione precedentemente previsto è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente Regolamento sono devoluti al Comune di Casalbeltrame (NO), indipendentemente dall'organo accertatore.

Prescrizione

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente regolamento è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 *Finalità*
- Art. 2 *Oggetto e applicazione*
- Art. 3 *Definizioni*
- Art. 4 *Concessioni e autorizzazioni*

TITOLO II SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- Art. 5 *Comportamenti vietati*
- Art. 6 *Altre attività vietate*
- Art. 7 *Nettezza del suolo e dell'abitato*
- Art. 8 *Rifiuti*
- Art. 9 *Spurgo Pozzi Neri e Fosse Biologiche*
- Art. 10 *Sgombero neve*

SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Art. 11 *Manutenzione delle facciate degli edifici*
- Art. 12 *Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale*

SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 13 *Divieti*
- Art. 14 *Disposizioni sul verde privato*

TITOLO III
OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I
Disposizioni Generali e Specificazioni

Art. 15 *Disposizioni Generali*

SEZIONE II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ
VARIE

- Art. 16 *Occupazioni per manifestazioni*
- Art. 17 *Occupazioni con spettacoli viaggianti*
- Art. 18 *Occupazioni con elementi di arredo*
- Art. 19 *Occupazioni con strutture pubblicitarie*
- Art. 20 *Occupazioni per lavori di pubblica utilità*
- Art. 21 *Occupazioni per attività di riparazione di veicoli*
- Art. 22 *Occupazioni per traslochi*
- Art. 23 *Occupazione del soprassuolo*
- Art. 24 *Occupazioni per comizi e raccolta firme*

SEZIONE III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

- Art. 25 *Occupazioni con dehors*
- Art. 26 *Occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali*
- Art. 27 *Commercio in forma itinerante*
- Art. 28 *Mestieri girovaghi*

TITOLO IV
SULLE ACQUE INTERNE

- Art. 29 *Balneazione*
- Art. 30 *Inquinamento delle acque*
- Art. 31 *Scarico di materie in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche*
- Art. 32 *Fontane e vasche*

TITOLO V INQUINAMENTO ATMOSFERICO

- Art. 33 Tutela dell'inquinamento atmosferico
- Art. 34 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

TITOLO VI TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 35 *Disposizioni generali*
- Art. 36 *Spettacoli e trattenimenti*
- Art. 37 *Circoli privati*
- Art. 38 *Abitazioni private*
- Art. 39 *Strumenti musicali*
- Art. 40 *Schiamazzi notturni*
- Art. 41 *Sirene e altri strumenti sonori*
- Art. 42 *Dispositivi acustici antifurto*
- Art. 43 *Venditori e mestieri ambulanti*
- Art. 44 *Deroghe per attività temporanee*

TITOLO VII MANTENIMENTO TUTELA E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

- Art. 45 *Tutela degli animali domestici*
- Art. 46 *Protezione della fauna selvatica*
- Art. 47 *Divieti specifici*
- Art. 48 *Animali molesti*
- Art. 49 *Mantenimento dei cani*
- Art. 50 *Animali liberi*
- Art. 51 *Trasporto di animali*

TITOLO VIII NORME PARTICOLARI PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

- Art. 52 *Amministrazione degli stabili*

TITOLO IX

DISCIPLINA SANZIONATORIA

- Art. 53 Disposizioni generali*
- Art. 54 Accertamento delle violazioni*
- Art. 55 Atti di accertamento*
- Art. 56 Sanzioni accessorie*

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 57 Abrogazioni*
- Art. 58 Norme di riamando*
- Art. 59 Entrata in vigore*

ALLEGATO A

Procedura Sanzionatoria